www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Una importante operazione del NOE dei Carabinieri

ISCHIA: OTTO ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE PER UN UN CASO DA MANUALE DI SMALTIMENTI ILLEGALI AL CONFINE TRA SCARICO E RIFIUTI LIQUIDI

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

DOCUMENTI 2009
INformazione

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Il confine tra scarichi e rifiuti liquidi. Un tema di primaria importanza, spesso sottovalutato, che invece è troppo spesso ormai la madre di tutte le illegalità in materia di rifiuti.

I liquami, industriali e domestici. Il nuovo grande affare della criminalità sociale, associata ed organizzata a tutti i livelli. Un settore dello smaltimento dei rifiuti silente, poco appariscente, meno rumoroso e visibile dei rifiuti solidi, che non invade le strade delle città attirando i telegiornali, ma non per questo meno dannoso e micidiale dei rifiuti solidi. Anche perché i rifiuti liquidi scompaiono rapidamente sotto terra e nelle acque pubbliche, non c'è bisogno di investire in logistica e strutture come per una discarica di rifiuti solidi, il lucro è smodato atteso che il trattamento regolare è costosissimo e in impianti rari e lontani.

Tutti elementi che trasformano le attività di gestione illegale di rifiuti liquidi domestici ed industriali, spesso tragicamente miscelati nelle scellerate attività di smaltimento abusivo, in un nuovo ed allarmante fronte nella grande battaglia contro gli "smaltimenti in bianco" dei rifiuti.

E – per completare l'opera – si è anche studiata una abile campagna di disinformazione giuridica e culturale per occultare formalmente tali attività, spacciando forme di smaltimento illegale di rifiuti liquidi (pesantemente sanzionate) con fittizie attività di scarichi illegali (soggette a blande sanzioni amministrative o al massimo a micro sanzioni penali). Ed il gioco è fatto.

Un caso da manuale, che purtroppo conferma questo quadro, e la costruzione giuridica che da anni su questa testata giornalistica ed in ogni sede seminariale andiamo sostenendo, è rappresentata dalla brillante operazione condotta dal NOE dei Carabinieri ad Ischia e Procida e che si basa a livello di concetti giuridici proprio sui reati derivanti dal confine tra scarico e rifiuto liquido e dalla esatta e puntuale applicazione delle regole normative di intersezione tra parte terza e parte quarta del T.U. ambientale.

Regole da taluni contestate ma che – invece – in occasioni come queste trovano puntuale conferma sia (purtroppo) nella tipologia di fatto delle illegalità poste in essere sia (fortunatamente) dalla esatta lettura ed applicazione della norma da parte della polizia giudiziaria e della magistratura.

Ma vediamo cosa è accaduto, per poi tracciare qualche riga di nostra modesta riflessione in punto di diritto.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Roma, 04 Giugno 2009

COMUNICATO STAMPA

Operazione "Dirty Island"

"Il Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di Napoli ha concluso una attività di indagine, convenzionalmente denominata "Dirty Island", sullo smaltimento di reflui provenienti dalla pulizia del sistema fognario dell'intero territorio delle isole di Ischia e Procida, che ha consentito di disarticolare una associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti speciali pericolosi e non grazie alla quale gli indagati, al solo scopo di trarre ingiusti profitti dall'attività "imprenditoriale", hanno sistematicamente omesso gli oneri dovuti per legge per il recupero/smaltimento dei rifiuti procurando, di conseguenza, incalcolabili danni all'ecosistema.

*L' organizzazione faceva perno sulla società ***** servizi ecologia s.n.c. con sede in Ischia (NA), che gestisce le attività di prelevamento e trasporto dei rifiuti dell'intero sistema di raccolta fognario dei comuni ubicati sulle isole di Ischia e di Procida, operando con altra società, la **** s.a.s. usata, di fatto, unicamente come intermediatrice per lo smaltimento dei rifiuti. l' attività investigativa ha evidenziato che la condotta criminosa posta in essere dal sodalizio è consistita nello sversamento, direttamente in mare, di rifiuti allo stato liquido e palabile quali: acque di fogna bianche e nere non depurate e fanghi diluiti con acqua. ciò ha causato nel tempo un danno di notevoli proporzioni alla flora, alla fauna ed al mare. gli interventi di trasporto e smaltimento di scarichi di fogna e di rifiuti infatti, affidati alla citata società **** servizi ecologia s.n.c., sono risultati pressoché mai posti in essere, evidenziandosi dai f.i.r. (formulari identificazione rifiuti) solo una modesta movimentazione dei rifiuti che non corrisponde a quella prodotta dagli impianti fognari in esame. Nella quasi totalità dei casi infatti, gli interventi della **** servizi ecologia non consistevano nel prelievo e successivo smaltimento dei rifiuti, ma in una loro re immissione a valle del sistema fognario e, da qui, direttamente a mare. In altri casi, è stato accertato, inoltre, che i fanghi di sedimentazione sono stati smaltiti direttamente sul terreno, in un area sita nel comune di Ischia (NA), di proprietà della stessa società che arrivava così ad abbattere del 50 % il costo che avrebbe dovuto sostenere per il loro regolare smaltimento. un capitolo a parte meritano i rifiuti liquidi provenienti dal centro dialisi dell'asl NA/2, trasportati e smaltiti utilizzando un codice diverso da quello appropriato, con conseguente lucro non solo sulla differenza di costi esistente tra lo smaltimento di un rifiuto speciale pericoloso e un rifiuto liquido proveniente da una fossa settica, (per un quantitativo di kg.1.364.991 nel 2007 e kg.694.880 nel 2008), ma anche con un vantaggio economico poiché trasportati con un'unica cisterna miscelati ad altri rifiuti e con un unico certificato d'analisi. la società, che tra l'altro effettuava anche prelievi periodici dei rifiuti liquidi raccolti all'interno dell'isola ecologica del comune di Ischia (NA), oltre ad indicare sul formulario di identificazione rifiuto un codice diverso, smaltiva illegalmente presso il proprio deposito, sito nelle immediate vicinanze dell'isola ecologica stessa. sono emerse altresì gravi irregolarità sulle modalità di imbarco degli automezzi della società a bordo dei traghetti che collegano le citate isole a Napoli perché, per legge, a queste navi è vietato il trasporto di tali mezzi che tuttavia avveniva grazie alla complicità di un laboratorio chimico che preparava la documentazione utile per l'imbarco.*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

*Il Tribunale di Napoli – in funzione collegiale - ufficio g.i.p. , condividendo pienamente le ipotesi investigative della p.g. emetteva una ordinanza di custodia cautelare personale nei confronti di 8 (otto) persone delle quali 5 (cinque) agli arresti domiciliari e 3 (tre) sottoposte ad obbligo di presentazione alla p.g. per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di rifiuti, falso ideologico in atto pubblico e attività di gestione di rifiuti non autorizzata, disponendo inoltre il sequestro preventivo della società **** servizi ecologia, del laboratorio di analisi e di nr. 4 autocarri utilizzati per la commissione delle attività illecite."*

I fatti sono chiari. Dal punto di vista del diritto, l'evento accertato dal NOE è da ricollegare al contesto del confine giuridico tra la disciplina degli scarichi idrici prevista dalla parte terza del D.L.vo n. 152/06 e la disciplina dei rifiuti liquidi delineata nella parte quarta dello stesso decreto.

È un fatto storico oggettivo ed incontestabile che chi delinque nel campo dello smaltimento illegale dei rifiuti liquidi tende a far apparire in modo falso e fraudolento le attività poste in essere come "scarichi" in modo sia da occultare a livello di fatto e di diritto tali operazioni sia – soprattutto – da far ricomprendere tali attività nella ben più modesta e benevola disciplina della parte terza del T.U. ambientale (che prevede sanzioni assolutamente irrilevanti) in caso di accertata illegalità (al contrario della parte quarta che prevede regole sostanziali ben più impegnative e poi sanzioni penali importanti).

Confondere tali discipline e confondere, è il caso di dirlo, le "acque" nella lettura e pratica applicazione di questo confine giuridico di primaria importanza è un errore di straordinaria e negativa conseguenza per la prevenzione e la repressione dei gravi reati dilaganti in questo settore.[1]

---

[1] Dal volume **"Rifiuti Solidi e Liquidi - Trasporto, stoccaggio, depositi & dintorni…" - edizione 2009** di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani (Diritto all'ambiente - Edizioni: http://www.dirittoambientedizioni.net/): " (…) Ciò che rileva ai fini dell'individuazione della disciplina da applicare non è dunque lo stato fisico della sostanza (liquidità), bensì l'immissione diretta o meno in un corpo ricettore e, in questo secondo caso, se trattasi di "rifiuto liquido" o di "acqua reflua". La linea di demarcazione tra l'una e l'altra disciplina è che le disposizioni sui rifiuti disciplinano tutte le fasi di gestione del "rifiuto liquido" dalla sua produzione fino allo smaltimento presso un impianto di trattamento di "acque reflue" nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 110, comma 2, D. Lgs 152/2006, in difetto di canalizzazione o convogliamento. La parte terza del D. Lgs. 152/2006 disciplina le operazioni connesse allo scarico di acque reflue canalizzate o convogliate (immissione diretta) e al loro trattamento preventivo, poste in essere dallo stesso titolare dello scarico; il trattamento di "acque reflue" giunte in impianto di trattamento come "rifiuti liquidi" poiché ivi condotte mediante un vettore. L'accettazione in impianto trasforma i "rifiuti liquidi" in "acque di processo", quindi l'impianto non è soggetto alla normativa sui rifiuti.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Tale confusione deriva spesso anche e soprattutto dall'equivoco di espressioni di uso comune rispetto alle terminologie giuridiche; infatti come spesso affermiamo nel linguaggio comune che "il vigile urbano mi ha fatto la multa per divieto di sosta" così diciamo spesso che "l'autospurgo scarica i liquami nel fiume" o "dalla vasca industriale si scaricano i liquami nel mare". Così l'errata impostazione dello "scarico" riporta questa illegalità dalla parte quarta del T.U. ambientale alla parte terza. In realtà giuridicamente l'autospurgo non "scarica" ma smaltisce rifiuti liquidi riversandoli nel fiume e da una vasca di stoccaggio di rifiuti liquidi non si "scaricano" i medesimi ma si riversano nel mare tali rifiuti smaltendo gli stessi.

Non si tratta di meri sofismi ma di una importante e sostanziale distinzione giuridica e di diritto che costituisce il confine tra una blanda punibilità di facciata (senza alcun effetto deterrente e repressivo) ed una perseguibilità penale di forte incidenza.[2]

La Corte di Cassazione (Sezione III Penale, sentenza del 3 agosto 1999 n. 2358) precisa che: « prendendo atto della coincidenza parziale tra acque di scarico e rifiuti liquidi » si deve assumere « come unico criterio di discrimine tra le due discipline, non già la differenza della sostanza, bensì la diversa fase del processo di trattamento della sostanza, riservando alla disciplina della tutela delle acque solo la fase dello "scarico", cioè quella della immissione diretta nel corpo ricettore.». Questo è, oramai, un principio consolidato della Suprema Corte che è stato ribadito anche più di recente ed, infatti, nella sentenza dell'11 febbraio 2008, n. 6417 della Sez. III Penale della Cassazione si legge che: «la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema ha affermato che la distinzione tra "acque di scarico" e "rifiuti liquidi" non va ricercata nelle caratteristiche della sostanza, bensì nella diversa fase del suo processo di trattamento, sicché ha costantemente enunciato che nella disciplina delle acque rientra unicamente la fase dello "scarico", cioè della immissione diretta nel corpo ricettore (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., Sez. 3^; 11.3.2004, Cravanzola; 4.2.2003, Arici; 15.11.1999, Podetta).
Diversamente, ogni altro sversamento rientra nel concetto di "rifiuto": nozione, quest'ultima, destinata a ricomprendere "l'immissione di reflui non effettuata attraverso un sistema canalizzato di raccolta e di scarico" (…)".

[2] Dal volume **"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale" - edizione 2009** di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente - Edizioni: http://www.dirittoambientedizioni.net/): " (…) Acque di scarico e rifiuti allo stato liquido: dov'è il confine? Il confine tra "acque di scarico" e "rifiuti liquidi" è fonte molto spesso di equivoci interpretativi ed applicativi da parte di molti organi di P.G., pur essendo campo di gravissime illegalità. Vale dunque la pena tracciare qualche nota di chiarimento in merito a fini sostanziali e procedurali. Soprattutto perché chi delinque con i liquami tende a spacciare la propria attività come "scarico" per rientrare nelle sanzioni della parte terza de T.U. ambientale che sono molto più modeste di quelle contenute invece nella parte quarta che riguarda i rifiuti anche liquidi. La parte terza è infatti sostanzialmente depenalizzata o microcriminalizzata, prevede regole di sola forma e di scarsa sostanza, è limitata da procedure per il controllo, prelievo ed analisi estremamente complesse che rendono spesso vani gli accertamenti della P.G..
Per questi motivi la tendenza di chi smaltisce rifiuti liquidi anche pericolosi è quella di ingannare a livello giuridico e sostanziale l'organo di controllo per indurlo ad operare entro il contesto molto più blando a livello regolamentativo e soprattutto sanzionatorio delle regole sugli scarichi anziché in quelle dei rifiuti liquidi. Ecco dunque che percepire bene gli esatti parametri di questo confine tra le due parti del T.U. ambientale è straordinariamente importante per gli organi di polizia giudiziaria.
La parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 rappresenta la legge-quadro in materia di inquinamento e disciplina tutti i rifiuti solidi e liquidi, mentre sono estranei dal suo campo di applicazione le acque di scarico (cfr. articolo 185, comma 1, lett. b). Poiché lo scarico delle acque reflue è disciplinato ora dalla parte terza dello stesso D. Lgs 152/2006 (mentre prima era disciplinato dal decreto legislativo

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Noi da parte nostra abbiamo sempre sostenuto con convinzione e coerenza la ferrea e rigida disciplina di confine tra lo scarico ed il rifiuto liquido, con ciò attirando anche alcune critiche in sede seminariale o editoriale da chi ancora oggi a livello interpretativo sostiene la sopravvivenza del preistorico concetto di "scarico indiretto" appellandosi a fantasiose cavillosità di letture delle varie stratificazione di norme succedutesi nel tempo.

L'operazione in commento, con l'avallo delle ordinanze di custodia cautelare emesse dalla magistratura, costituisce, al di là della importanza sul caso concreto di fatto, una rilevante e significativa conferma in punto di diritto della esattezza della costruzione normativa di netta separazione tra le discipline dello scarico e del rifiuto liquido, tanto è vero che dette ordinanze non si basano certo sugli insignificanti illeciti in materia di scarichi (che non avrebbero mai potuto portare a tali provvedimenti…) ma su reati di smaltimento illegale di rifiuti liquidi. E tale operazione mette in evidenza la straordinaria pericolosità dell'arcaico concetto di "scarico indiretto" che qualcuno vorrebbe addirittura reinserire nella normativa ambientale riesumandolo dalle polveri mummificate delle regole del secolo scorso (vedi legge n. 319/76…).

152/1999 e prima ancora dalla "Legge Merli"), le disposizioni sui rifiuti dettate dal T.U. ambientale troveranno applicazione solo per la parte che il sistema della parte terza del D. Lgs. 152/2006 in materia di scarichi e tutela acque non regolamenta. Quindi: la parte quarta del D. Lgs. 152/2006 disciplina rifiuti allo stato liquido, mentre la parte terza dello stesso decreto disciplina le acque di scarico.
Il criterio interpretativo fondamentale per l'applicazione della normativa sui rifiuti risiede nel fatto che la parte quarta del D. Lgs. 152/2006 disciplina tutte le singole operazioni di gestione (ad esempio: conferimento, raccolta, trasporto, ammasso, stoccaggio, ecc.) dei rifiuti prodotti da terzi, siano essi solidi o liquidi, fangosi o sotto forma di liquami. Restano escluse quelle fasi, concernenti rifiuti liquidi (o assimilabili), relative allo scarico e riconducibili alla disciplina stabilita dalla norma specifica sugli scarichi. Ne consegue che la disciplina degli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi in conto terzi e relative ulteriori operazioni, che presuppongono il trasporto non canalizzato delle acque di processo, ricade sotto la normativa della parte quarta del D. Lgs 152/2006, mentre le operazioni connesse allo scarico delle acque, cioè all'immissione diretta, e al trattamento preventivo delle stesse, poste in essere dallo stesso titolare dello scarico, sottostanno alla disciplina sulle acque.
Dunque lo "scarico" previsto dalla parte del T.U. ambientale sulle acque appare come una deroga al concetto generale di rifiuto liquido. La costruzione di geografia politica e giuridica del settore presenta il rifiuto liquido della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 come categoria generale di base; le acque di scarico, provenienti solo dallo "scarico", costituiscono una specie di sottocategoria particolare che esula dal campo regolamentativo delle disposizioni sui rifiuti. Pur tuttavia ove tale scarico cessi di essere diretto (e cioè venga spezzata la linea di riversamento immediato tra ciclo produttivo e corpo ricettore) e venga di conseguenza realizzato uno scarico in vasca o comunque con trasporto altrove dei liquami in via mediata ed indiretta, tale interruzione funzionale del nesso di collegamento diretto ciclo produttivo/corpo ricettore trasforma automaticamente il liquame di scarico in un ordinario rifiuto liquido. Non avremmo più uno "scarico", non si avrà dunque più di conseguenza la deroga sopra espressa e la disciplina torna automaticamente nel contesto generale della parte sui rifiuti del D. Lgs. 152/2006. (…)".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Se oggi tali eventi fossero stati qualificati "scarichi indiretti" sarebbero stati soggetti più o meno alle sanzioni del livello del parcheggiare un'auto in divieto di sosta…

Dunque, riaffermare la esatta e puntuale disciplina giuridica dei rifiuti liquidi appare oggi come non mai principio giuridico di fondamentale importanza per tutte le forze di polizia giudiziaria ambientale.

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 5 giugno 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI **2009**
IN*formazione*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)